



**TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA**  
III SEZIONE CIVILE

**Il Giudice**

Ad evasione del provvedimento riservato all'udienza del 28.9.2021,  
letti gli atti,

OSSERVA

Nella presente procedura esecutiva, sono stati sottoposti a pignoramento gli immobili censiti al Catasto Fabbricati di Lucera al [REDACTED]

Con provvedimento emesso nell'ambito della procedura di sovraindebitamento ex legge 3/2012 iscritta al n. di r.g.v.g. 2150/2019, il giudice ivi delegato ha ammesso il debitore esecutato alla procedura di liquidazione dei beni prevista agli artt. 14 *ter* ss. della legge citata.

Nell'ambito del provvedimento di ammissione ha escluso dalla liquidazione i beni pignorati nella presente procedura esecutiva poiché ha ritenuto che su quei beni vi fosse un fondo patrimoniale opponibile.

Ha, inoltre, in ossequio all'art. 12 *quinquies*, lett. b della l. 3/2012, disposto la improseguibilità delle procedure esecutive individuali "sul patrimonio oggetto di liquidazione".

In virtù di questo inciso finale della norma i creditori hanno, pertanto, insistito per la prosecuzione della procedura ritenendo che la sospensione disposta dal giudice delegato non potesse estendere il suo ambito applicativo oltre i beni inclusi nel programma di liquidazione, dal quale sono stati esclusi i beni pignorati in questa procedura.

Il debitore, invece, ha insistito per la sospensione facendo, tra gli altri, riferimento ad una presunta applicazione analogica dell'art. 168 legge fallimentare che, in materia di concordato preventivo, prevede la sospensione delle procedure esecutive individuali sull'intero patrimonio del debitore.

È stato, inoltre, evidenziato che, andando avanti nella procedura individuale, si lederebbe la *par condicio creditorum*.

Ciò premesso, il richiamo all'art. 168 legge fallimentare è improprio in quanto il concordato preventivo è una procedura non liquidatoria. Più coerente è il richiamo all'art. 51 legge fallimentare, il quale detta una disposizione speculare a quella dell'art. 14 *quinquies*, in quanto dispone la improseguibilità "sui beni compresi nel fallimento".

Anche in questo caso, allora, sembrerebbe che la sospensione riguardi solo i beni compresi nel fallimento e non tutti i beni del debitore.



Andare avanti nella procedura esecutiva, tuttavia, getterebbe in imbarazzo il Sistema in quanto il giudice dell'esecuzione potrebbe avere il potere di delibare nuovamente sulla liquidabilità dei beni come già fatto dal giudice delegato e, in questo modo, finire eventualmente anche per compiere una valutazione diversa dal giudice delegato con la paradossale conseguenza che un bene escluso dalla procedura concorsuale a tutela del debitore verrebbe liquidato nella procedura individuale.

Il rischio ulteriore, inoltre, sarebbe quello di ledere il principio della *par condicio creditorum* e anche il beneficio esdebitatorio proprio delle procedure concorsuali e non di quelle individuali.

Ma al netto di questo corto circuito sistemico, ciò che questo Giudice è chiamato a compiere è una interpretazione sistematica che tenga conto dei rapporti tra le procedure individuali e le procedure concorsuali. Queste ultime hanno la peculiarità di riguardare tutto il patrimonio del debitore e rivolgersi nei confronti di tutti i creditori. Questa circostanza è idonea ad attribuire alla procedura concorsuale una *vis attractiva* di tutta la cognizione liquidatoria dei beni del debitore.

Questa evidenza è stata esaltata da quella giurisprudenza (vd. Cass. 23482/2018 che si è pronunciata in particolare sui limiti del privilegio fondiario ex art. 41 TUB nell'ambito delle procedure concorsuali) che ha ritenuto di rimettere al giudice delegato ogni determinazione finale sul riparto del ricavato che tenga conto delle regole del concorso sostanziale.

Del resto, le poche norme che disciplinano i rapporti tra le due tipologie di procedura consentono di ritenere che la procedura individuale possa essere al più sfruttata dagli organi di quella concorsuale al fine di ottenere una più veloce liquidazione del bene (vd. art. 107 legge fallimentare).

Per questo si può ritenere che laddove il legislatore ha previsto il potere, in capo al giudice delegato, di valutare la liquidabilità di un bene, evidentemente ha attribuito a questo una cognizione tale da escludere la liquidabilità non solo nella procedura concorsuale ma anche in quelle individuali. Occorre rilevare, invero, che la *potestas excludendi* è prevista sia dall'art. 14 *ter* l. 3/2012, sia dall'art. 46 legge fallimentare.

Per questa ragione si deve ritenere che, nel caso di specie, essendosi il giudice del sovraindebitamento pronunciato sulla liquidabilità dei beni pignorati in questa procedura, ma oggetto, altresì, di quella concorsuale, ed avendoli esclusi, questo Giudice non possa compiere una medesima valutazione sulla relativa liquidabilità, dovendo semplicemente limitarsi a prendere atto di quanto stabilito dal giudice del concorso.

Letto l'art. 623 c.p.c.,

PQM

Dichiara sospesa la presente procedura esecutiva.

Si comunichi.

Foggia, 24/02/2022

**IL GIUDICE**  
MICHELE PALAGANO



Firmato Da: PALAGANO MICHELE Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 30fb58875be3e4e81773e8110632eb85

